

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 53

OGGETTO: Affidamento in proroga del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Vibo Valentia.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno 02 (due) del mese di aprile ed alle ore 10:30 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, Vice Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, a questo autorizzato, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) l'Arch. Claudio Sergio Decembrini, nato a Vibo Valentia il giorno 14 settembre 1952 (codice fiscale: DCM CLD 52P14 F537Y), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796) nella sua qualità di delegato dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 17 - comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il signor Silvio Claudio Martino Pellegrino, nato a Catania il giorno 11 novembre 1954 ed ivi residente alla via Cassiopea, n. 28 (codice fiscale:PLL SVC 54S11 C351O) il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di procuratore del CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L., con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione, 3 (codice fiscale 02884150588 - partita IVA 03609840370)), iscritta al registro

delle imprese della Camera di Commercio di Bologna, con il numero R.E.A. 250799, giusta procura autenticata nella firma dal dott. Andrea Errani, Notaio in Bologna, in data 03 aprile 2013 – Rep. n. 88477, che si allega al presente atto in formato digitale, società che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti comparenti, delle cui identità personali io Vice Segretario Generale rogante, sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Le Parti premettono e dichiarano quanto appresso:

- che con contratto rep. n. 7 stipulato in data 11 febbraio 2009 e registrato a Vibo Valentia il 20 febbraio 2009 al n. 63, serie 1[^], il servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Vibo Valentia è stato affidato al Consorzio Nazionale Servizi per l'importo complessivo di €. 7.684.962,95 (euro settemilioneisecientoottantaquattromilanovecento sessantadue/95) oltre IVA nella misura di legge per un periodo di anni due più tre, con scadenza 30/11/2010;

- che con determinazione del Dirigente il Settore 3 n. 153 del 01 dicembre 2010, rettificata con determinazione n. 28 del 23 febbraio 2011, è stata approvata la continuazione del rapporto contrattuale relativa all'affidamento del servizio in parola per il periodo 01/12/2010 – 30/11/2013;

- che nelle more dell'espletamento di una nuova gara, si è ritenuto necessario prorogare il servizio all'Appaltatore fino all'affidamento dello stesso alla nuova aggiudicataria. Tale periodo decorre dal 01 dicembre 2013 al 30 aprile 2014;

- che con determinazione del Dirigente il Settore 3, n. 106 del 19 dicembre

2013, è stata impegnata la spesa complessiva di €. 347,532,97 (euro trecentoquarantasettemilacinquecentotrentadue/97) IVA compresa al 10%, per l'affidamento del servizio relativo al mese di dicembre 2013;

- che con determinazione del Dirigente il Settore 3, n. 56 dell'11 febbraio 2014, è stata impegnata la spesa complessiva di €. 347,532,97 97 (euro trecentoquarantasettemilacinquecentotrentadue/97) IVA compresa al 10%, per l'affidamento del servizio relativo al mese di gennaio 2014;

- che con determinazione del Dirigente il Settore 3, n. 96 del 27 febbraio 2014, è stata impegnata la spesa complessiva di €. 1.042.598,91 (euro unmilionezeroquarantaduemilacinquecentonovantotto/91) IVA compresa al 10%, per l'affidamento del servizio relativo ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2014;

- che la spesa complessiva per la proroga del servizio dal 01 dicembre 2013 al 30 aprile 2014 è di complessive €. 1.737.664,85 (euro unmilione settecentotrentasettemilaseicentosessantaquattro/85) IVA compresa al 10%;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di assumere il servizio per conto delle seguenti società consorziate:

“Eurocoop Società Cooperativa a Responsabilità Limitata”, con sede legale in Napoli, piazza Nicola Amore, n. 14 (partita IVA 07774250638);

“COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa”, con sede in Terni, via Luigi Galvani, n. 18 (partita IVA 00102480555);

- che sia l'Appaltatore che le due società consorziate hanno dichiarato di non rientrare in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che, nei loro confronti, non esistono cause di divieto, decadenza,

sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è pervenuto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del “CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa a responsabilità limitata”, rilasciato in data 08 marzo 2014 dal competente Sportello Unico Previdenziale della sede INPS di Bologna;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è pervenuto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della “COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa”, rilasciato in data 18 marzo 2014 dal competente Sportello Unico Previdenziale della sede INPS di Terni.

- che, in attesa dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa Eurocoop Società Cooperativa a.r.l., richiesto dal Comune di Vibo Valentia in data 06 marzo 2014, per motivi di urgenza, si allega al presente atto, in formato digitale, il DURC di codesta società, richiesto dal Comune di Pizzo (VV) e rilasciato dal competente Sportello Unico Previdenziale della sede INPS di Napoli, in data 03 febbraio 2014;

- che sia l’Appaltatore che le due imprese consorziate hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2: Oggetto dell’appalto.

Il Comune, conferisce all'Appaltatore, che accetta, le proroghe relative al servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel comune di Vibo Valentia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. n. 7 stipulato in data 11 febbraio 2009, giusta determinazione del Dirigente il Settore 3 n. 106 del 19 dicembre 2013.

ARTICOLO 3: Durata dell'appalto.

Il servizio ha la durata di mesi 5 (cinque) a decorrere dal 01 dicembre 2013 al 30 aprile 2014.

ARTICOLO 4: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, per il periodo innanzi descritto, è fissato in complessivi €. 1.579.695,32 (euro unmilione cinquecento settantannove mila seicentonovantacinque/32) oltre IVA al 10%.

L'adeguamento dei prezzi sarà contabilizzato con successiva determina, applicando l'indice ISTAT della variazione dei prezzi come per legge.

ARTICOLO 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare i Codici CIG e CUP assegnati all'intervento.

ARTICOLO 6: Obblighi dell'Appaltatore.

Il servizio viene concesso dal Comune, ed accettato dall'Appaltatore, alle condizioni e alle modalità di cui al contratto repertorio n. 7 dell'11 febbraio 2009.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre ditte partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 7: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 52.129,95 (euro cinquantaduemilacentoventinove/95) a mezzo polizza fidejussoria n. 107139393, rilasciata dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Bologna, (codice agenzia n. 767), in data 06 marzo 2014. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% previsto dall'art. 40 – comma

7 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 8: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza assicurativa di responsabilità civile RCT n. 767/60/56676000, rilasciata dalla compagnia UNIPOL Assicurazioni S.p.A., in data 07 gennaio 2014, per un massimale di €. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), dalla quale risulta una copertura per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, sollevando il Comune da ogni responsabilità nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 9: Clausola arbitrale.

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 10: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i.

ARTICOLO 11: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti

in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti. Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. In ogni caso verrà applicato l'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 12: Domicilio dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

ARTICOLO 13: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 14: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 15: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa

l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 9 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

PER IL COMUNE: Claudio Sergio Decembrini in qualità

L'APPALTATORE: Silvio Claudio Martino Pellegrino

IL VICE SEGRETARIO GENERALE: Adriana Maria Stella Teti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli da 1) a 15) come sopra riportati.

PER IL COMUNE: Claudio Sergio Decembrini in qualità

L'APPALTATORE: Silvio Claudio Martino Pellegrino

IL VICE SEGRETARIO GENERALE: Adriana Maria Stella Teti